



COMUNE DI GIRASOLE

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

CAP.08040 Tel. 0782/623143/622247 Fax 668975 * P.I. n°00846540912 C.F. 82000850915 CCP n°12118089

Ordinanza n.16 DEL 30/09/2011

Prot. n. 4313

IL SINDACO

Vista la segnalazione del Servizio Veterinario della ASL. N. 4, relativamente al sospetto di Peste suina nell'allevamento della specie suina presente nell'azienda identificata col codice n. IT031NU032 ubicata in località Perducciu, agro di questo comune, della quale è rappresentata legale la Sig.ra ARAGONI VIRGINIA, nata nel comune di Baunei, il 08/08/1956, con codice fiscale n. RGNVGN56M48A722L e residente a GIRASOLE in via LOC: CASE SPARSE.

Visto il D.P.R n. 320/54 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il DAIS n. 36 del 02/09/2011;

Vista la Legge Regionale n. 15/85;

Visto Il testo Unico Enti Locali 267/2000

Viste le proposte fatte dal Veterinario Ufficiale e ritenuto di adottare le stesse al fine di evitare il diffondersi del contagio:

ORDINA

- a) il censimento di tutte le categorie di animali della specie sensibili, precisando per ciascuna di esse il numero di animali già morti, infetti o che potrebbero essere infettati o contaminati; il censimento deve essere aggiornato per tener conto degli animali nati o morti durante il periodo in cui si sospetta la presenza della malattia; i dati del censimento devono essere aggiornati ed esibiti a richiesta per essere controllati in occasione di ispezioni;
- b) che tutti gli animali delle specie sensibili dell'azienda siano trattenuti nei rispettivi locali di stabulazione o collocati in altri luoghi che ne permettano l'isolamento;
- c) che sia vietato qualsiasi movimento di animali della specie sensibili da e per l'azienda;
- d) che sia subordinato ad autorizzazione, che stabilisca le condizioni necessarie per evitare qualsiasi rischio di propagazione della malattia, qualsiasi movimento:
 - 1) di persone, animali di altre specie non sensibili alla malattia e veicoli in provenienza dell'azienda o ad essa destinati;
 - 2) di carni, carcasse, mangimi, rifiuti, deiezioni, lettieri, lettami e tutto ciò che potrebbe trasmettere malattie
- e) che si faccia ricorso a mezzi appropriati di disinfezione alle entrate ed alle uscite dei fabbricati, locali o luoghi in cui sono custoditi gli animali delle specie sensibili e dell'azienda stessa;
- f) che sia effettuata un'indagine epidemiologica;
- g) è fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che notificata alla Sig.ra ARAGONI VIRGINIA o al conduttore dell'azienda entra immediatamente in vigore;

Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori pene previste da Codice Penale, saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,46 a € 2582,28.

Inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzioni amministrativa e pecuniaria da € 2065,82 a €9296,22.

 IL SINDACO
Podda Antonio G.M.